



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154 cap. 40018 San Pietro in Casale BO)
WWW.COMUNE.SAN-PIETRO-IN-CASALE.BO.IT

COMUNI DI
MALALBERGO, MINERBIO, GALLIERA, PIEVE DI CENTO,
SAN PIETRO IN CASALE

**REGOLAMENTO UNIFICATO
PER LA GESTIONE SU AREA
SOVRACOMUNALE DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA CON AUTOVETTURA
(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione dei servizi
- Art. 3 – Servizi complementari e integrativi

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 – Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 – Cumulo dei titoli
- Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio del servizio
- Art. 7 – Ambiti operativi territoriali

CAPO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 – Impedimenti soggettivi

CAPO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 – Composizione e nomina
- Art. 12 – Modalità di funzionamento
- Art. 13 – Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

- Art. 14 – Determinazione degli organici

CAPO VI MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15 – Bando per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 16 – Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 – Presentazione delle domande
- Art. 18 – Commissione di concorso
- Art. 19 – Titoli di preferenza
- Art. 20 – Materie d'esame
- Art. 21 – Validità della graduatoria
- Art. 22 – Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 23 – Validità delle autorizzazioni
- Art. 24 – Inizio del servizio

CAPO VII
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 25 – Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 26 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 27 – Collaborazione familiare

CAPO VIII
**OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI
IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

- Art. 28 – Obblighi dei conducenti
- Art. 29 – Obblighi specifici per l' esercente il servizio N.C.C.
- Art. 30 – Diritti dei conducenti N.C.C.
- Art. 31 – Divieti per i conducenti N.C.C.
- Art. 32 – Divieti specifici per l' esercente il servizio N.C.C.

CAPO IX
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E
STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

- Art. 33 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 34 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 35 – Controllo dei veicoli
- Art. 36 – Avaria del veicolo
- Art. 37 – Veicoli di scorta
- Art. 38 – Radio telefono

CAPO X
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 39 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 40 – Trasporto disabili
- Art. 41- Tariffe
- Art. 42 – Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 43 – Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 44 - Vigilanza

CAPO XI
ILLECITI E SANZIONI

- Art. 45 – Sanzioni
- Art. 46 – Sanzioni amministrative e pecuniarie
- Art. 47 – Diffida
- Art. 48 – Sospensione dell' autorizzazione
- Art. 49 – Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 50 – Decadenza dell' autorizzazione

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 – Organico
- Art. 52 – Norma di rinvio
- Art. 53 – Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

2. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) L.R. 19 dicembre 1979, n. 45 (normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative);
- c) L.R. 14 giugno 1984, n. 31 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
- d) L. 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
- e) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);
- f) R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);
- g) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- h) d.p.r. 16 DICEMBRE 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- i) D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- l) D.M. 31 gennaio 1997, (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
- m) deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1795 del 07.10.1997 (criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea);
- n) D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli altri enti locali di funzioni e compiti in materie di trasporto pubblico di linea).

3. L'area del servizio unificato (in seguito denominata "comprensorio"), comprende il territorio dei seguenti comuni:

- **MALALBERGO**
- **MINERBIO**
- **GALLIERA**
- **PIEVE DI CENTO**
- **SAN PIETRO IN CASALE**

ART. 2
Definizione dei servizi

1. Il servizio di N.C.C. è definito in via generale dall'art. 1 e, nei suoi elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 3
Servizi complementari e integrativi

1. La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture di N.C.C. in luogo degli autobus di linea. A tal proposito si vedano i disposti delle normative riportate all'articolo 1 ed in particolar modo quelle di cui ai punti m) ed n);

2. In tali casi i Comuni singoli e/o associati, provvedono, previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee, a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni di N.C.C. ovvero con gli organismi di cui all'art. 7 della Legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi;

3. E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art. 43, comma 2.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4
Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo è disciplinato dagli articoli 8 – 9 – 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

Art. 5
Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.

2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di numero tre autorizzazioni.

Art. 6
Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 7 della legge 21/1992.

2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
- a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 8. comma 1 lettera e);
 - c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 21/1992.
4. L'ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta (30) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/1992.
5. Nell'autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazioni possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. L'inizio del servizio N.C.C., fatto salvo quanto consentito dall'art. 39, comma 2, avviene nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO III

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 1;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera f);
 - e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;
 - f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
 - g) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti nell'ambito dei Comuni del "comprensorio";
 - h) non essere titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 2;

- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del comprensorio di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

4. In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 9;

5. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché dalla legge 15.5.97 n. 127.

6. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 Funzioni

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, di area sovracomunale (comprensorio), nominata con le modalità di cui all'art. 11.

2. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento.

3. Qualora il parere obbligatorio non sia espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. Il termine di cui al comma 3 non può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Art. 11 Composizione e nomina

1. La commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco del Comune di Malalbergo ed è composta da cinque (5) membri, di cui :

- a) uno designato dal Comune di Malalbergo con funzioni di Presidente;
- b) due designati dai Comuni del "comprensorio";
- c) uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- d) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito provinciale.

2. Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il sindaco del comune di Malalbergo, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Malalbergo nominato dal Sindaco.

Art. 12
Modalità di funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso il membro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica è assunta da altro componente di nomina comunale.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 13
Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione consultiva resta in carica quattro (4) anni a far tempo dalla sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati.

CAPO V
CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI DI N.C.C.

Art. 14
Determinazione degli organici

1. Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dai Comuni del "comprensorio" in conformità alle procedure decisionali definite dall'apposita convenzione istitutiva della gestione unificata del servizio e nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.

CAPO VI
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15
Bando per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è assegnata in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi; si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza del settore del comune che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente, ovvero dal momento in cui si sono liberati posti nell'organico esistente.
4. Il bando di concorso, di competenza del Responsabile del settore, è pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.

Art. 16 **Contenuto del bando di concorso**

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
 - e) le materie di esame;
 - f) la valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17 **Presentazione della domanda**

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio N.C.C. in carta legale, deve essere presentata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.
2. La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) c), g), h).

Art. 18 **Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, il Responsabile di settore del Comune che ha indetto il concorso, nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale nominato dal responsabile di settore.
3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.
4. L'ufficio comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.
6. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti.
7. L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
8. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
9. La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette al settore competente per l'approvazione.

Art. 19 **Titoli di preferenza**

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
 - a) essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992;
 - b) la residenza nel Comune del "comprensorio" che ha indetto il concorso.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dall'anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Art. 20 **Materie d'esame**

1. L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:
 - a) la conoscenza del regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C.)
 - b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici dei Comuni appartenenti al comprensorio;
2. Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 21 **Validità della graduatoria**

1. la graduatoria ha validità di tra anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 22 **Rilascio delle autorizzazioni**

1. Il responsabile del procedimento, entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), f), i) e comma 2.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 23

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 24

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o da trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VII

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25

Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte delle dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro cinque giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni

identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita in un Comune del "comprensorio" tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 26 **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.
2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968; Oppure:
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.
5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 27 **Collaborazione familiare**

1. I titolari dell'autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10 – comma 4- della legge 21/1992;
 - b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 – comma 1 – lettera a), b), c).
2. L'ufficio Comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nell'autorizzazione.
3. Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9. comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 28

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
 - d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
 - e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa rilasciati dall'Amministrazione comunale;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forma maggiore, al competente ufficio del Comune;
 - l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - m) comunicare, all'Ufficio comunale, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni.
 - n) comunicare, all'Ufficio comunale, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

Art. 29

Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 28, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro quindici giorni, all'Ufficio comunale, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 30
Diritti dei conducenti N.C.C.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 1 lettera l);
 - d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare";
2. In particolare il conducente ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti.

Art. 31
Divieti per i conducenti di N.C.C.

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
 - h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i) trasportare animali di loro proprietà;
 - l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - m) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 32
Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici minuti.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati,

riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le ventiquattro ore successive all'accertamento.

CAPO IX
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI
VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

Art. 33
Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
 - e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri.
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 34
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 33, l'autoveicolo N.C.C. deve:
 - a) essere di colore blu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammessa, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente ufficio comunale;
 - b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del comune;
 - c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 35
Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle

caratteristiche previste dagli articoli 33 e 34. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile settore competente provvede ai sensi dell'art. 50, comma 1.

3. I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 36 **Avaria del veicolo**

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 37 **Veicoli di scorta**

1. Nell'ambito organizzativo del servizio N.C.C., il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

4. Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità, anche tramite noleggio, agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a autorizzazioni non cedibile a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio del Comune.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

Art. 38 **Radio telefono**

1. Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse, Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 39

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Nei Comuni del "comprensorio", è consentito alle autovetture del servizio N.C.C. anche lo stazionamento in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte.
3. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

Art. 40

Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici N.C.C., il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 41

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo di quello disciplinato al comma 1.
2. I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 42

Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai quindici giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività continuativa.

3. Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 43

Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o regolamento.

4. E' altresì consentito ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni cui è offerto il servizio, soprattutto, favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art. 44

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI

ILLECITI E SANZIONI

Art. 45

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. Nel caso in cui la violazione delle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura:

- a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) l'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria è conclusa dal responsabile del procedimento;

- c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
 - l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative;
- d) a conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art. 46

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 03 marzo 1934 n. 383 e dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 da un massimo di lire 500.000 per le violazioni di cui agli articoli 28 e 40, 4° comma;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per tutte le altre violazioni.

3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del settore competente, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

5. Il Responsabile del settore competente, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 47

Diffida

1. Il Responsabile del settore competente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) in servizio non abbia al seguito i documenti che legittimano l'attività
- b) non eserciti con regolarità il servizio
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, indicati nell'autorizzazione, senza dare la prescritta comunicazione all'ufficio comunale competente

- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni non del “comprensorio”
- f) fermi l’autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 48 **Sospensione dell’autorizzazione**

1. L’autorizzazione è sospesa dal Responsabile del settore competente per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati
- b) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi e/o utenti
- c) violazioni di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati
- d) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 46 del presente regolamento
- e) violazione di norme amministrative e/o penali connesse all’esercizio dell’attività
- f) fornire testimonianza falsa nell’ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante
- h) violazione dell’art. 31, lettere c) e h)
- i) violazione dell’art. 40 comma 1

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell’autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. L’autorizzazione è sospesa per un periodo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all’art. 47, nell’arco di tre anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all’ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all’inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 49 **Sospensione cautelare dal servizio**

1. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l’Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

Art. 50 **Decadenza dell’autorizzazione**

1. Il Responsabile settore competente dispone la decadenza dell’autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore
- b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 48
- d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 35, comma 2
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 Organico

1. L'organico dei Comuni del "comprensorio" è fissato in numero:

Comune	N.C.C.	TAXI
MALALBERGO	4	0
MINERBIO	4	0
GALLIERA	2	0
PIEVE DI CENTO	1	0
SAN PIETRO IN CASALE	4	0

Art. 52 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

- a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa
- b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

Art. 53 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti N.C.C. mediante autovettura.

2. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

**REGOLAMENTO UNIFICATO (COMUNI DI MALALBERGO, MINERBIO, GALLIERA,
PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE) PER LA GESTIONE SU AREA
SOVRACOMUNALE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA CON
AUTOVETTURA/NOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 84 DEL 21.09.1998

1^ PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 15 GG. DAL 24.09.1998 AL
09.10.1998 SENZA OPPOSIZIONI.

2^ PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 15 GIORNI DAL 12.10.1998 AL
27.10.1998.

APPROVATO DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA NELLA SEDUTA DI GIUNTA
PROVINCIALE DEL 18.01.1999

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 20.04.1999

ENTRATO IN VIGORE IL 03.05.1999

INSERITO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE

S.PIETRO IN CASALE, LI' 04.05.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA TARTARI TIZIANA